

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. XXIV**  
**n. 16**

## RISOLUZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

*(Industria, commercio, turismo)*

*d'iniziativa del senatore CAPONI*

*approvata nella seduta del 4 aprile 2000*

---

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione  
dell'esame dell'affare assegnato relativo alla tendenza in atto  
all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi*

---

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

atteso che i continui aumenti del prezzo del petrolio e dei carburanti, per i riflessi che hanno sull'intera economia nazionale, stanno alimentando una spirale inflazionistica che, a lungo andare, rischia di vanificare i risultati ottenuti dall'azione del Governo in tema di contenimento ed abbattimento dell'inflazione;

considerato che le cause di questo fenomeno sono molteplici e sono sia di natura interna che esterna al nostro Paese;

considerato che, per quanto attiene le cause esterne, ineriscono la decisione dei Paesi esportatori di petrolio di rallentare l'estrazione di greggio, decisione che il recente vertice di Vienna dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), pur prevedendo un incremento della produzione giornaliera di circa il 7 per cento, ha comunque confermato;

atteso che questo tipo di situazione rende necessaria da parte dei Paesi importatori, ed in particolare da parte dell'Unione europea, l'apertura di un negoziato ad ampio spettro con i Paesi produttori al fine di dare stabilità al mercato del petrolio, all'interno di un quadro di cooperazione e sviluppo;

considerato che, in questo ambito negoziale, è aperta una riflessione sull'uso dell'embargo quale strumento per combattere regimi dittatoriali e pericolosi per la sicurezza internazionale e ciò anche per quanto riguarda l'Iraq e il regime di Saddam Hussein;

atteso che, sul versante interno, i prezzi al consumo, al netto dell'imposizione fiscale, evidenziano un differenziale con gli altri Paesi d'Europa che in media è di 45 lire al litro per il gasolio e di 60 lire al litro per la *super* senza piombo, ma che detto differenziale presenta nel tempo forti oscillazioni passando da un minimo di 42,5 lire, registrato nel mese di maggio del 1998, ad un massimo di 82,4 lire nel maggio dello scorso anno, oscillazioni che, data la loro ampiezza, non possono essere imputate a fattori di natura strutturale ma rimandano a specifici comportamenti dei soggetti del mercato, a partire dalle compagnie petrolifere;

considerato che a determinare questi differenziali di prezzo sono sia aspetti di cattivo funzionamento dei mercati sui quali, per altro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un'istruttoria, sia inefficienze generali del sistema, in particolare dovute all'arretratezza della rete distributiva, rispetto a quella degli altri Paesi europei,

tutto ciò premesso,

nel confermare il giudizio positivo sulle iniziative già avviate in tema di contenimento dei prezzi dei carburanti,

si impegna il Governo:

ad attivarsi presso le sedi europee ed internazionali al fine di realizzare l'apertura di un negoziato ad ampio spettro con i Paesi produttori, all'interno del quale vengano costruiti rapporti di più stretta collaborazione e cooperazione economica, affinché l'Europa sviluppi una sua autonoma politica energetica;

ad attivarsi presso le sedi europee ed internazionali al fine di rimettere in discussione l'attuale embargo nei confronti dell'Iraq, a partire da un allargamento delle maglie degli accordi «oil for food», con la garanzia che i relativi introiti siano destinati ai fini riconosciuti dall'ONU e mettendo in grado, al tempo stesso, l'industria petrolifera irachena di realizzare gli investimenti necessari ad ammodernare i suoi impianti;

ad attivarsi presso le sedi europee ed internazionali affinché vengano messi in atto procedure e meccanismi di controllo antispeculazione sulle borse europee del petrolio, invitando le compagnie petrolifere a capitale pubblico o a partecipazione pubblica all'adozione di un codice di comportamento antispeculazione;

ad intervenire presso la Commissione europea sollecitando un suo rapido pronunciamento in ordine al regolamento di attuazione delle misure di rimborso della *carbon tax* per gli esercenti attività di trasporto, come disposto dall'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

a ricercare i possibili strumenti per intervenire, laddove se ne ravvisi l'esistenza, al fine di contrastare accordi di cartello o pratiche nella fissazione dei prezzi di vendita dei carburanti restrittive dei principi di concorrenza;

a garantire l'efficace funzionamento della cabina di monitoraggio sui prezzi della benzina istituita presso il Ministero dell'industria;

a sostenere e rafforzare l'azione già intrapresa in ordine al processo di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva;

a verificare la possibilità di rendere permanente l'attuale sconto fiscale.

